Il Presidente della Regione, Luciano Caveri, richiama all'attenzione della Giunta regionale la deliberazione n. 1262 in data 26 aprile 2004, recante "Approvazione delle «Nuove determinazioni per la disciplina dell'esercizio dell'attività collegiale della Giunta regionale» ed abrogazione di quelle precedenti, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 4849/2003.".

Riferisce che, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 2234, del giorno 15 luglio 2005, con la quale sono state definite le nuove strutture organizzative dirigenziali dell'Amministrazione regionale, si rende necessario riformulare i primi due commi dell'articolo 5 del testo allegato alla sopraccitata deliberazione n. 1262/2004, per quanto concerne il dirigente dell'Amministrazione incaricato delle funzioni rogatorie e di verbalizzazione delle sedute di Giunta e del suo sostituto.

Rammenta, altresì, la decisione assunta dal nuovo Esecutivo circa la programmazione delle c.d. "mini Giunte", previste in concomitanza con le adunanze del Consiglio regionale, per la discussione di argomenti di carattere politico, non previste nella citata deliberazione n. 1262/2004 e sottolinea l'opportunità di formalizzarle e di disciplinarne lo svolgimento.

Propone, pertanto, di apportare le seguenti modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1262/2004:

All'articolo 2, dopo il comma 6 è introdotto il seguente comma:

"7. Oltre alle tipologie di sedute previste al comma 1, la Giunta regionale può riunirsi anche in seduta preconsiliare in concomitanza con le adunanze del Consiglio regionale per l'esame di argomenti e problematiche previsti in trattazione nell'ordine del giorno di riferimento del Consiglio regionale od altre di carattere politico; nel corso di tali sedute, alle cui convocazioni provvede il Presidente della Regione o l'Assessore delegato secondo quanto previsto dal comma 6, possono essere esaminate ed eventualmente adottate anche proposte di deliberazioni secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 e solamente in quest'ultimo caso alla seduta partecipa il Segretario della Giunta.".

All'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Il Dirigente individuato quale Segretario della Giunta regionale nella relativa deliberazione della Giunta regionale concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali partecipa alle sedute con le funzioni indicate all'articolo 4, primo comma, lettera "o" della legge regionale n. 66/1979 e successive modificazioni; presta, inoltre, assistenza alle sedute potendo, se del caso, essere interpellato in veste consultiva.".

All'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Dirigente individuato nella relativa deliberazione della Giunta regionale concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali quale soggetto investito delle funzioni vicarie del Dirigente di cui al comma 1 ovvero dall'Assessore più giovane di età.".

Fa presente, altresì, l'opportunità, per completezza del quadro normativo di riferimento, di integrare l'art. 10 – comma 3 – lettera "c" delle predette determinazioni, richiamando esplicitamente la disposizione di cui all'art. 57 della legge regionale 90/1989 riguardante gli adempimenti a carico dell'Assessorato bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, oltre a quella già citata dell'art. 59, della legge regionale n. 45/1995 e successive modificazioni.

Propone, quindi, di provvedere alla revisione della deliberazione della Giunta regionale n. 1262/2004 secondo quanto sopra indicato procedendo alla integrale sostituzione del testo delle "Nuove determinazioni interne per la disciplina dell'esercizio dell'attività collegiale della Giunta regionale." ad essa allegato al fine di garantire una migliore e più chiara leggibilità.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1262/2004;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2362 del 29.07.2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007, con decorrenza 1° agosto 2005, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente proposta di deliberazione dal Direttore della Direzione Segreteria della Giunta ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2 della legge regionale n. 45/1995;

All'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1) di procedere alla revisione della propria deliberazione n. 1262/2004 secondo quanto illustrato in premessa mediante abrogazione delle "Nuove determinazioni interne per la disciplina dell'esercizio dell'attività collegiale della Giunta regionale." in essa contenute e sostituendone integralmente il testo con quello allegato alla presente deliberazione;
2) di stabilire che le "Determinazioni interne per la disciplina dell'esercizio dell'attività collegiale della Giunta regionale." allegate alla presente deliberazione trovino applicazione a far data dalla presente seduta;
3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7 "Norme per la redazione del Bollettino ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta, per la pubblicazione degli atti ed istituzione dell'albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta.".

DETERMINAZIONI INTERNE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Articolo 1
(Normativa di riferimento)

1) La natura, le funzioni e le competenze della Giunta regionale sono stabilite dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e successive modificazioni, dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 e successive modificazioni, dalla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni e, in generale, dalle leggi regionali e dai regolamenti regionali che provvedono in materia.

Articolo 2
(Sedute della Giunta regionale)

1) La Giunta regionale si riunisce, in seduta ordinaria, straordinaria o in via di urgenza su convocazione, corredata del relativo ordine del giorno, del Presidente o dell'Assessore delegato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera "r" della legge regionale n. 66/1979, e successive modificazioni.
2) Le sedute si svolgono di regola presso la Presidenza della Regione ovvero in altro luogo stabilito dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera "r" della legge regionale n. 66/1979 e successive modificazioni.
3) Le sedute ordinarie avvengono una volta alla settimana all'ora stabilita dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera "r" della legge regionale n. 66/1979 e successive modificazioni e nel luogo individuato al comma 2.
4) Le sedute straordinarie possono essere convocate, in qualunque giorno lavorativo secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, per l'analisi di argomenti di particolare rilievo e che necessitino di una specifica trattazione.
5) Le sedute d'urgenza sono convocate, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, qualora l'esame di uno o più argomenti non possa essere differito, per l'imperiosa urgenza delle decisioni da assumere, alla prima seduta ordinaria utile.
6) Le convocazioni concernenti le sedute ordinarie e straordinarie sono effettuate tramite la Segreteria della Giunta regionale che vi provvede con nota apposita ovvero servendosi del mezzo ritenuto più idoneo; quelle concernenti le sedute d'urgenza sono convocate direttamente dal Presidente o dall'Assessore delegato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera "r" della l.r. n. 66/1979 con i mezzi ritenuti più idonei allo scopo.
7) Oltre alle tipologie di sedute previste al comma 1, la Giunta regionale può riunirsi anche in seduta preconsiliare in concomitanza con le adunanze del Consiglio regionale per l'esame di argomenti e problematiche previsti in trattazione nell'ordine del giorno di riferimento del Consiglio regionale od altre di carattere politico; nel corso di tali sedute, alle cui convocazioni provvede il Presidente della Regione o l'Assessore delegato secondo quanto previsto dal comma 6, possono essere esaminate ed eventualmente adottate anche proposte di deliberazioni secondo quanto previsto e dall'articolo 6, comma 5 e solamente in quest'ultimo caso alla seduta partecipa anche il Segretario della Giunta.

Articolo 3
(Sedute deserte, quorum costitutivo e quorum deliberativo)

1) Le sedute si considerano deserte qualora decorsa un'ora dall'orario della convocazione non risulti presente almeno la metà dei componenti.
2) Le sedute si considerano validamente costituite quando è presente almeno la metà dei componenti e le decisioni si considerano regolarmente assunte quando riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3) Le sedute, anche se regolarmente costituite, non possono proseguire se, in corso di riunione, viene a mancare il quorum costitutivo di cui ai commi 1 e 2 e i componenti della Giunta regionale che devono assentarsi devono darne previa informazione al Segretario della Giunta regionale che provvede all'annotazione sul processo verbale della seduta.

Articolo 4
(Presidenza delle sedute)

1) Le sedute sono presiedute dal Presidente della Regione, o, in caso di assenza od impedimento, dall'Assessore delegato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera "r" della legge regionale n. 66/1979 e successive modificazioni.

Articolo 5
(Assistenza alle sedute - Segretario della Giunta regionale)

1) Il Dirigente individuato quale Segretario della Giunta regionale nella relativa deliberazione della Giunta regionale concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali partecipa alle sedute con le funzioni indicate all'articolo 4, primo comma, lettera "o" della legge regionale n. 66/1979 e successive modificazioni; presta, inoltre, assistenza alle sedute potendo, se del caso, essere interpellato in veste consultiva.
2) In caso di assenza od impedimento il Segretario è sostituito dal Dirigente individuato nella relativa deliberazione della Giunta regionale concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali quale soggetto investito delle funzioni vicarie del Dirigente di cui al comma 1 ovvero dall'Assessore più giovane di età.
3) Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo le eccezioni di cui ai commi 4 e 5 e salvo che la Giunta regionale stessa decida diversamente all'unanimità.
4) Oltre al Presidente, agli Assessori ed al Segretario della Giunta regionale, possono essere chiamati a prestare la propria assistenza, su proposta del Presidente o di almeno un Assessore, per la trattazione di singoli argomenti, i Dirigenti o i funzionari competenti per la predisposizione delle relative proposte di atti amministrativi ovvero altri soggetti estranei all'Amministrazione regionale e la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione alla trattazione di un determinato oggetto.
5) Tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, alle sedute della Giunta regionale o a parte delle sedute stesse, sono tenuti al segreto d'ufficio su quanto sono venuti a conoscere in ragione dell'anzidetta partecipazione.
6) I componenti della Giunta regionale hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alla seduta durante la discussione e la votazione di proposte che riguardano interessi propri ovvero del coniuge, di parenti sino al quarto grado, ovvero di affini sino al secondo; a tale scopo i componenti sono tenuti ad allontanarsi dalla sala di riunione prima dell'inizio della discussione della proposta e vi sono riammessi unicamente a votazione effettuata.

7) Le disposizioni di cui al comma 6 non trovano applicazione per l'adozione di atti amministrativi vincolati.

Articolo 6
(Ordine del giorno)

1) Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera "e" della legge regionale n. 66/1979 e successive modificazioni, su indicazione del Segretario della Giunta regionale, fissa l'ordine del giorno delle sedute sulla base delle proposte di atti amministrativi nonché degli argomenti di cui al comma 5 pervenuti alla Segreteria della Giunta regionale dalle strutture regionali, individuate secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 45/1995 e successive modificazioni.
2) L'esame degli argomenti avviene secondo l'elencazione contenuta nell'ordine del giorno e le variazioni all'ordine di trattazione possono essere disposte in corso di seduta su autorizzazione del Presidente.
3) L'Amministratore proponente, anche di concerto con altri amministratori qualora l'oggetto sia di interesse comune, prima della discussione, illustra il contenuto della proposta di atto amministrativo. In caso di assenza o impedimento l'illustrazione è svolta dal Presidente. Ogni componente della Giunta regionale ha diritto di intervenire sulle proposte in discussione e, terminata quest'ultima, il Presidente provvede alla richiesta dell'espressione del voto.
4) L'esame di disegni di legge, proposte di regolamento, di piani o di programmi è, salvi i casi di documentata urgenza, rinviato in caso di assenza dell'Amministratore proponente. Ugualmente, su proposta del Presidente, può essere rinviato l'esame di proposte di particolare rilievo o complessità.
5) La Giunta regionale non può procedere all'esame di proposte che non siano iscritte all'ordine del giorno, salvo che, per motivi di urgenza debitamente evidenziati o dall'Amministratore competente o in specifica nota sottoscritta dal Dirigente proponente ed allegata alla proposta di deliberazione, l'Amministratore medesimo ne chieda l'esame all'inizio della seduta e la Giunta concordi sulla necessità di esame. Le proposte presentate extra ordine del giorno sono definite "fuori sacco" e sono trattate, di regola, al termine dell'esame dell'ordine del giorno.
6) Ogni Amministratore può sottoporre all'attenzione della Giunta regionale argomenti che, per il particolare interesse ovvero per importanza e complessità, abbisognino o di una preventiva informazione dell'Organo esecutivo ovvero per conoscerne anche l'orientamento; a richiesta dell'Amministratore di tali argomenti si fa menzione nel processo verbale.

Articolo 7
(Rinvio, ritiro ed emendamenti delle proposte di atti amministrativi)

1) La Giunta regionale, qualora ritenga che la proposta debba essere riformulata ovvero qualora intenda acquisire ulteriori elementi di valutazione provvede al rinvio della stessa dando le indicazioni ritenute necessarie per la futura riproposizione.
2) Ogni componente della Giunta regionale può chiedere, senza necessità di esplicitarne il motivo, il ritiro di proposte iscritte all'ordine del giorno e di cui sia il proponente; la Giunta regionale decide in merito. E', però, necessario che la richiesta di ritiro sia formulata prima della votazione sulla proposta medesima.
3) Ogni componente della Giunta regionale può chiedere di apportare emendamenti alle proposte, siano esse iscritte all'ordine del giorno, siano esse fuori sacco; gli

emendamenti sono riportati nel verbale della seduta di cui all'articolo 9 e la Giunta regionale provvede alla relativa votazione.

Articolo 8
(Votazione)

1) La Giunta regionale delibera, secondo quanto previsto dall'articolo 3, primo comma della legge regionale n. 66/1979 e successive modificazioni, a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese salvo diversa richiesta da parte di almeno un amministratore e approvazione della Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
2) I componenti della Giunta regionale che decidono di astenersi non sono considerati votanti ma sono computati ai fini del quorum costitutivo.
3) Nella deliberazione si dà menzione dell'esito della votazione indicando il numero di voti favorevoli e contrari nonchè delle astensioni.

Articolo 9
(Verbale delle sedute)

1) Il verbale delle sedute è costituito dal processo verbale *e* dagli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in ogni seduta.
2) Il processo verbale di cui al comma 1 contiene l'elenco con l'indicazione degli oggetti esaminati e degli atti amministrativi adottati e gli elenchi contenenti rispettivamente l'indicazione degli atti amministrativi rinviati e di quelli non adottati con le motivazioni che hanno sorretto le decisioni di rinvio e di non adozione e le osservazioni formulate dai componenti della Giunta regionale. Il processo verbale contiene altresì:
   a) il luogo, la data, l'ora di inizio e di conclusione della seduta;
   b) il nome del Presidente, del Segretario, dei componenti presenti e assenti nonchè le assenze verificatesi in corso di seduta con gli orari di arrivo, uscita e rientro;
   c) le decisioni di rinvio, di ritiro e di emendamento di cui all'articolo 7;
   d) il nome ed il cognome dei dipendenti regionali o di eventuali soggetti esterni che hanno assistito alla seduta od a parte di essa;
   e) gli argomenti in discussione di cui all'art. 6, comma 6;
   f) le "dichiarazioni a verbale" che ogni Amministratore può chiedere siano inserite e delle quali deve fornire al Segretario il testo scritto entro il termine della seduta.
3) Il Segretario della Giunta regionale o il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, sovrintende alla stesura del processo verbale.
4) Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente o dall'Assessore delegato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera "r" della legge regionale n.66/1979 e successive modificazioni, che ha presieduto la seduta cui il processo medesimo si riferisce nonchè dal Segretario della Giunta regionale, o dal soggetto che lo sostituisce.
5) Il processo verbale delle sedute, ad eccezione dell'elenco degli atti amministrativi adottati, costituisce atto escluso dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera "a" del regolamento regionale 14 luglio 2000, n.3.

Articolo 10

(Disposizioni procedurali per la formazione dell'ordine del giorno)

1) Gli uffici dei Coordinatori depositano le proposte degli atti amministrativi alla Segreteria della Giunta regionale, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, entro i termini stabiliti dal Segretario della Giunta regionale; il Segretario della Giunta regionale detta altresì le necessarie disposizioni per la disciplina dei termini per le sostituzioni delle proposte che soggiacciono alla medesima disciplina delle proposte che devono essere sostituite. Il Dirigente che, ai sensi del comma 5, sottoscrive per legittimità la proposta di atto amministrativo può procedere in qualunque momento al ritiro della stessa purchè ciò avvenga entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente alla data della seduta della Giunta regionale dandone comunicazione alla Segreteria ed informandone contestualmente il proprio Coordinatore e la competente struttura dell'Assessorato bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali.
2) Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta che la proposta di atto amministrativo non sia sottoposta all'esame della Giunta regionale e che, in caso di documentata necessità, possa essere discussa e votata esclusivamente secondo le modalità previste al comma 4.
3) Ferma restando la redazione in formato elettronico di cui al comma 1, ogni proposta di atto amministrativo è redatta in cinque esemplari, di cui uno originale *per* la Segreteria della Giunta regionale e gli altri quattro, destinati rispettivamente:
   a) uno alla Presidenza della Regione;
   b) uno all'Assessore proponente;
   c) uno alla competente struttura dell'Assessorato bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali per gli adempimenti di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 90/1989 e successive modificazioni e all'articolo 59, della legge regionale n. 45/1995 e successive modificazioni;
   d) uno alla struttura proponente.
4) Le proposte di atto amministrativo fuori sacco di cui all'articolo 6, comma 5, sono presentate direttamente alla seduta della Giunta regionale dall'Amministratore competente che deve disporre di almeno quattro esemplari di ognuna di esse, dei quali uno in originale per il Segretario della Giunta regionale e almeno tre in copia, dei quali uno per il Presidente ed uno per la competente struttura dell'Assessorato bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali.
5) Le proposte di atto amministrativo in formato cartaceo devono essere interamente compilate sugli appositi moduli e recare sempre il parere di legittimità del Dirigente della struttura proponente.
6) Qualora il parere di legittimità di cui al comma 5 sia negativo esso deve essere motivato con l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate; detto parere deve essere riportato nel testo della proposta di atto amministrativo e la Giunta regionale, qualora ritenga di dover comunque adottare il provvedimento, fornisce le proprie controdeduzioni che devono essere anch'esse riportate nel testo di seguito al parere negativo.
7) Le proposte di atti normativi, di piani, programmi e di atti a contenuto generale sono inviate a cura delle strutture proponenti a tutti gli Assessori, affinchè ne possano essere edotti prima della seduta della Giunta regionale.

Articolo 11

(Attività istruttoria della Segreteria della Giunta regionale prima della seduta della Giunta regionale)

1) La Segreteria della Giunta regionale provvede, ferma restando la responsabilità dei Dirigenti competenti, alla verifica formale degli oggetti e dei relativi testi potendo apportare correzioni e modificazioni finalizzate unicamente all'eliminazione di errori materiali ed alla comprensibilità delle proposte di deliberazione. Gli eventuali rilievi di legittimità o di merito sono comunicati immediatamente all'ufficio del Coordinatore, ovvero al compilatore della proposta, ovvero al referente di cui al comma 3 e, qualora questi concordino sui detti rilievi, provvedono alla modificazione del testo o alla sua sostituzione con le modalità di cui all'articolo 10.
2) Qualora le modificazioni di cui al comma 1 siano rilevanti ovvero discendano da rilievi di legittimità o di merito, la Segreteria della Giunta regionale provvede ad inviare una copia del testo modificato al Presidente della Regione e, se del caso, alla competente struttura dell'Assessorato del bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali.
3) Per le finalità di cui al comma 1, in ogni Dipartimento, il Coordinatore individua un dipendente referente che garantisca il necessario, competente, continuo e tempestivo collegamento tra la struttura proponente e la Segreteria della Giunta regionale.

Articolo 12

(Attività della Segreteria della Giunta regionale dopo il termine della seduta)

1) Terminata la seduta della Giunta regionale la Segreteria della Giunta regionale provvede con tempestività alle seguenti incombenze:
   a) attribuisce la numerazione progressiva agli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale;
   b) apporta tutte le necessarie correzioni nonchè gli emendamenti ai testi degli atti amministrativi;
   c) informa gli uffici dei Coordinatori, con note interne, delle motivazioni che hanno determinato il rinvio, il ritiro o l'effettuazione di emendamenti;
   d) conferisce ai singoli atti amministrativi la veste formale definitiva;
   e) raccoglie la sottoscrizione su ogni singola deliberazione del Presidente della Regione e del Segretario della Giunta regionale;
   f) espone copia degli atti amministrativi della Giunta regionale di cui alla lettera d) all'Albo notiziario della Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 marzo 1994, n. 7 fatto salvo quanto disposto ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
   g) informa tempestivamente (servendosi anche di sistemi di comunicazione elettronica) le strutture regionali circa il calendario delle sedute e le eventuali variazioni.